COMUNE DI RODELLO Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO SULLA METODOLOGIA E I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E SUL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 150/2009

Appendice al Regolamento comunale sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Approvato con GM 69/20.12.2010

Indice

- Art. 1 Definizione di performance organizzativa e di performance individuale
- Art. 2 Sistema di misurazione e valutazione delle performance
- Art. 3 Piano delle Performance e Valutazione delle performance
- Art. 4 Misurazione e valutazione della performance organizzativa
- Art. 5 Misurazione e valutazione della performance individuale
- Art. 6 Sistema premiante
- Art. 7 Relazione sulla performance
- Art. 8 Nucleo di valutazione
- Art. 9 Programma per la trasparenza e l'integrità

Art. 1

Definizione di performance organizzativa e di performance individuale

La performance organizzativa rappresenta il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dallo strumento di programmazione gestionale per il servizio di competenza

La performance individuale rappresenta l'apporto individuale reso dai singoli dipendenti nell'ambito della propria attività lavorativa

Art. 2 Sistema di misurazione e valutazione delle performance

- 1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla amministrazione, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli, dalle unità organizzative e dall'intera struttura, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati ed efficienza nell'impiego delle risorse destinate al loro perseguimento.
- 2. L'Ente è tenuto a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, ai Settori/Servizi in cui si articoli e ai singoli dipendenti.
- 3. L'Ente assicura l'informazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance, garantendo la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.
- 4. L'Ente con la presente sezione del regolamento definisce principi, modalità e condizioni per l'attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale nonché per la predisposizione della relazione finale sulla performance.
- 5. L'Ente con il presente regolamento adotta, altresì, i criteri ed i metodi di valutazione del personale, secondo le **schede allegate con i numeri 1-2-3.**

Art. 3 Piano delle Performance e Valutazione delle performance

- 1. Il Piano della Performance e quindi anche la valutazione e la misurazione della performance sono strettamente ancorati ai contenuti delle linee programmatiche di mandato, si articola secondo i programmi indicati dalla Relazione previsionale e programmatica ed è adottata dalla Giunta unitamente agli strumenti di programmazione gestionale (*PEG, PRO, ecc*), di cui fa parte, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno e, comunque, entro il mese successivo all'approvazione del bilancio.
 - 2. Gli obiettivi programmati dall'organo politico amministrativo dovranno essere:
 - rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale ed alle priorità politiche ed alle strategie della amministrazione;
 - commisurabili in termini concreti e chiari;
 - tali da determinare miglioramenti della qualità dei servizi erogati;
 - riferibili ad un arco temporale determinato, corrispondente ad un anno;
 - correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.
- 3. Relativamente alla valutazione della performance organizzativa, l'Ente deve prevedere nel corso dell'anno, attraverso incontri/manifestazioni con le associazioni rappresentative della comunità

operanti sul territorio e/o questionari , l'acquisizione di informazioni circa il grado di adeguatezza dei servizi erogati e dell'attività svolta .

- 4. Tali informazioni devono essere rese disponibili al Nucleo e sono oggetto di valutazione da parte degli organi competenti, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, anche al fine della predisposizione della relazione sulla performance.
- 5. In caso di mancata adozione del Piano e/o mancata introduzione dei meccanismi di valutazione e misurazione di performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato e delle premialità per i dipendenti.

Art. 4 Misurazione e valutazione della performance organizzativa

- 1. Il nucleo di valutazione effettua la valutazione della performance di ciascuna unità organizzativa e della struttura nel suo complesso.
- 2. Tali valutazioni sono trasmesse alla Giunta che le inserisce nella relazione sulla performance.
- 3. Gli esiti delle valutazioni sulla performance organizzativa sono utilizzati, con i criteri definiti nell'ambito del presente regolamento e del sistema delle relazioni sindacali previsto da legge e contratto, per ponderare le valutazioni della performance dei responsabili di struttura e dei restanti dipendenti.

Art. 5 Misurazione e valutazione della performance individuale

- 1. La misurazione e valutazione della performance individuale compete annualmente ai seguenti soggetti:
 - al Sindaco, esclusivamente per la valutazione della performance del Segretario;
 - al Nucleo di valutazione, nei confronti dei responsabili di posizione organizzativa, previa presentazione di report;
 - al Nucleo di valutazione nei confronti dell'altro personale, previa valutazione dei relativi responsabili di posizione organizzativa;
- 2. La misurazione e la valutazione della performance individuale del Segretario Comunale e dei Responsabili di Aree e di Servizi (Scheda 3) è collegata:
- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, alla capacità di adattarsi ai cambiamenti e alle mutate esigenze organizzative.
- 3. La misurazione e la valutazione sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance (**Scheda 1 + Scheda 2**) e collegate:
- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali
- b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza
- c) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

Art. 6 Sistema premiante

- 1. Il sistema premiante contribuisce al miglioramento delle prestazioni dell'Ente attraverso il rafforzamento della motivazione e del coinvolgimento di tutti i dipendenti, valorizzandone i risultati e le competenze, anche al fine di distribuire con equità le risorse annualmente disponibili, privilegiando il merito e i migliori risultati.
- 2. Costituiscono strumenti della premialità:
 - a) gli incentivi economici su base annuale;
 - b) il riconoscimento di esperienze ed abilità ai fini della progressione economica e di carriera;
 - c) l'attribuzione di incarichi di responsabilità;
 - d) la possibilità di accesso prioritario a percorsi formativi specifici;
 - e) il bonus annuale delle eccellenza;
 - f) il premio annuale per l'innovazione;
 - g) il premio di efficienza;
- 3. La disciplina relativa alle modalità di attribuzione e distribuzione degli strumenti di premialità di cui al comma 2, è definita nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali in materia.

Art. 7 Relazione sulla performance

- 1. La Giunta approva, entro il 30 giugno di ogni anno, previa validazione del Nucleo di valutazione, un apposito documento di rendicontazione, denominato Relazione sulla performance che può altresì coincidere con il controllo di gestione, che evidenzi il grado di attuazione degli obiettivi di performance dell'anno precedente.
- 2. La relazione sulla performance deve riguardare:
 - a) le attività svolte e i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto a quanto programmato;
 - b) gli eventuali scostamenti tra obiettivi programmati e risultati conseguiti;
 - c) le azioni correttive adottate nel caso di scostamenti rilevati in corso d'anno;
- 3. La Relazione sulla performance è resa disponibile e visibile attraverso la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente e oggetto di divulgazione e discussione con le associazioni rappresentative del territorio e con i cittadini, secondo le modalità individuate dalla Giunta.

Art. 8 Nucleo di valutazione

- 1. Il nostro Comune , per le finalità di cui al presente Regolamento e nell' ambito dei principi stabiliti dal D.LGS 150/2009 è dotato di un Nucleo di Valutazione(che assume le funzioni attribuite dalla legge all'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) applicando solo le disposizioni relative agli enti locali. Il Nucleo di Valutazione è costituito dal Segretario comunale e da due esperti con competenze in tecniche di valutazione e sulla gestione.
- 2. Alla sua nomina provvede il Sindaco e la sua durata corrisponde al mandato sindacale; è rinnovabile una sola volta.
- 3. Compito del nucleo è verificare la corretta ed economica gestione delle risorse del Comune, nonché la congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di

programmazione. Il nucleo determina i parametri di riferimento del controllo anche sulla base delle indicazioni degli organi di vertice politici e a questi riferisce sull'andamento della gestione sia in corso di esercizio che al termine dello stesso.

- 4. Il nucleo , organo indipendente, al momento del suo insediamento, stabilirà autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.
- 5. Il nucleo svolge inoltre le seguenti attività:
 - a) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni
 - c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi di governo,
 - d) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - e) effettua la valutazione della performance dei titolari delle posizioni organizzative e dell' altro personale;
 - f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- 6. Il nucleo, per l'espletamento della sua attività ha accesso a tutti i documenti amministrativi dell'Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai responsabili di unità organizzativa.
- 7. I componenti del nucleo non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell'Ente negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
- 8. Il nucleo può essere gestito in forma associata con altri Enti

Art. 9 Programma per la trasparenza e l'integrità

- 1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
- 2. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
- 3. L'Amministrazione comunale deve garantire:
 - a) un adeguato livello di trasparenza,;
 - b) la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
- 4. A tale fine sul sito istituzionale dell'ente è costituita un'apposita sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" ove sono pubblicati gli atti che afferiscono ad ogni fase del ciclo di gestione della performance".
- 5. Dovranno essere pubblicati sul sito, nella sezione di cui al precedente comma 4, tutti gli atti che rientrano nel ciclo di gestione della performance attraverso le varie fasi di individuazione degli obiettivi, di misurazione e valutazione della performance e di riconoscimento e attribuzione dei premi.

Scheda n. 1

SISTEMA VALUTATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE (non titolari di posizione organizzativa, né Responsabili Servizi)

(N.B I <u>punteggi s</u>ono da segnare in una <u>sola casella</u> in corrispondenza al <u>livello</u> raggiunto)

SCHEDA 1 (contributo agli obiettivi di gestione)

SETTORE		
DIPENDENTE		
	OBIETTIVI	PUNTEGGIO
ogni attività finali obiettivi ovvero a	ontributo è stato determinante in izzata al raggiungimento degli ll'efficace espletamento delle riconducibili al servizio	(1-41-50)
LIVELLO 2: il contributo lavorativo è stato rilevante rispetto al raggiungimento degli obiettivi ovvero rispetto all'efficace espletamento delle azioni comunque riconducibili al servizio		(da 41 a 50)
nel raggiungimer	ontributo lavorativo è stato vivace nto degli obiettivi o comunque ce espletamento delle azioni ucibili al servizio	(da 31 a 40) (da 21 a 30)
indirettamente leg obiettivi ovvero a	ontributo lavorativo è solo gato al raggiungimento degli ill'efficace espletamento delle riconducibili al servizio	(da 11 a 20)
	ontributo lavorativo è risultato o rispetto agli obiettivi e/o alle	
		(da 0 a 10)

SISTEMA VALUTATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE (non titolari di posizione organizzativa, né Responsabili Servizi)

SCHEDA 2 (valutazione prestazione individuale) Categoria C e D

PARAMETRI	DESCRIZIONE PARAMETRI	SCALA di VALUTAZIONE			
		Insufficiente	Migliorabile	Adeguata	Buono
		(zero punti)	(1 punto)	(2 punti)	(3 punti)
Pianificazione e	Capacità di	•	,		
organizzazione	pianificare le				
del lavoro	varie fasi del				
	lavoro, fissando				
	gli obiettivi e le				
	scadenze				
Rispetto dei	Rispetto delle				
tempi e delle	scadenze previste				
scadenze	e concordate				
Precisione e	Capacità di				
accuratezza del	produrre elaborati				
lavoro	e documenti con				
	standard				
Orientamento al	Capacità di				
risultato	raggiungere i				
	risultati attesi				
	nell'ambito				
	dell'attività				
	d'ufficio				
Orientamento al	Capacità di				
cliente	migliorare i				
	processi e/o i				
	prodotti destinati				
	ad altri uffici o				
	all'utenza finale				
Lavorare in	Capacità di				
gruppo	lavorare in				
	gruppo				
	interagendo con				
	gli altri colleghi				
	del servizio				
PARZIALI					
TOTALE					

CLASSI di PUNTEGGIO	PUNTI
Inferiore o uguale a	10
6	
Da 7 e 8	20
Da 9 a 11	30
Da 12 a 13	40
Superiore a 13	50

NOTA: I punti assegnabili della scheda 2 sono conferiti in base al totale dei Punti della scala di valutazione della scheda 2

SCHEDA 2 (valutazione prestazione individuale) (solo per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa, né Responsabili di Servizi)

Categoria B

PARAMETRI	DESCRIZIONE	SCALA di VALUTAZIONE			
	PARAMETRI				
		Insufficiente	Migliorabile	Adeguata	Buono
		(zero punti)	(1 punto)	(2 punti)	(3 punti)
Rispetto dei	Rispetto delle				
tempi e delle	scadenze previste				
scadenze	e concordate				
Precisione e	Capacità di				
accuratezza del	eseguire la				
lavoro	prestazione				
	lavorativa con				
	standard di				
	qualità				
flessibilità	Capacità di				
	erogare la				
	prestazione				
	lavorativa in				
	funzione alle				
	esigenze di				
	servizio, capacitò				
	di differenziare				
	la propria				
	operatività				
Lavorare in	Capacità di				
gruppo	lavorare in				
	gruppo				
	interagendo con				
	gli altri colleghi				
	del servizio				
Organizzare il	Capacità di				
lavoro	organizzare le				
	varie fasi di				
	lavoro				
	autonomamente				
PARZIALI					
TOTALE					

CLASSI di PUNTEGGIO	PUNTI
Inferiore o uguale a	10
5	
Da 6 e 7	20
Da 8 a 10	30
Da 11 a 12	40
Superiore a 13	50

NOTA: I punti assegnabili della scheda 2 sono conferiti in base al totale dei Punti della scala di valutazione della scheda 2

<u>PUNTEGGIO COMPLESSIVO PERSONALE NON RESPONSABILI DI SERVIZI</u> (Totale scheda 1 + scheda 2):

In ragione del punteggio complessivo (scheda 1 + scheda 2) ottenuto il personale (non responsabili di servizi) potrà essere collocato in differenti classi di punteggio a cui corrispondono differenti valutazioni retributive:

Da 91 punti a 100 punti: 100% del trattamento retributivo accessorio spettante;
Da 81 punti a 90 punti: 90% del trattamento retributivo accessorio spettante;
Da 71 punti a 80 punti: 80% del trattamento retributivo accessorio spettante;

• Inferiore a 70: Proporzionale al punteggio attribuito.

.

Scheda n. 3

SISTEMA VALUTATIVO DELLA PERFORMANCE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEL SEGRETARIO COMUNALE

La misurazione e la valutazione della performance dei Responsabili di Aree e di Servizi è collegata:

- al raggiungimento di specifici obiettivi individuali
- alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- alla valutazione del personale.

In particolare l'articolazione degli elementi di valutazione è la seguente:

- a) conseguimento degli obiettivi assegnati sia di struttura che individuali;
- b) capacità di gestione delle risorse umane e finanziarie;

La pesatura, per complessivi 100 punti, è ripartita nei seguenti pesi numerici:

- 80 punti per l'elemento di cui alla lettera a:
- fino a 20 punti giudizio scarso;
- da 21 a 40 punti giudizio di insufficienza;
- da 41 a 60 punti giudizio di sufficienza;
- da 61 ad 80 punti giudizio di conseguimento parziale o integrale.
- 20 punti di cui alla lettera b:
- fino a 10 punti scarsa o insufficiente capacità di gestire le risorse umane e finanziarie assegnate;
- da 10 a 20 punti buona od ottima attitudine alla gestione delle risorse economiche e finanziarie.

Le premialità collegate ai titolari di posizione organizzativa verranno definite dal Nucleo nel modo che segue:

punteggio da 80 a 100: 100% della premialità;
punteggio da 61 ad 79: 75% della premialità;
punteggio da 40 a 60: 50% della premialità;

- punteggio inferiore a 40: nessuna premialità e revoca dell'incarico.

La valutazione della performance del SEGRETARIO COMUNALE viene effettuata dal Sindaco al fine della liquidazione dell'indennità di risultato.